PROTOCOLLO D'INTESA tra

ALLEANZA MONDIALE PER IL PAESAGGIO TERRAZZATO - Sezione Italiana

e

ITALIA NOSTRA

L'**Associazione Allenza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato — Sezione Italiana**, - codice fiscale 90055280094, sede in Arnasco 17032 (SV) Piazza IV Novembre, rappresentata da Donatella Murtas, nata a Torino il 19 maggio 1962, codice fiscale MRT DTL 62E59L219L

E

l'**Associazione Italia Nostra** - codice fiscale 80078410588 partita I.V.A. 02121101006 rappresentata da Mariarita Signorini, nata a Cremona il 11/02/1957, domiciliata per la carica presso la sede di Italia Nostra in Viale Liegi 33, Roma

PREMESSO

che l'**Allenza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato — Sezione Italiana** (d'ora in poi AMPT), come da proprio Statuto, intende promuovere iniziative e azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai paesaggi terrazzati, d'intesa con l'International Terraced Landscapes Alliance, attraverso la conoscenza, la sensibilizzazione e promozione degli aspetti materiali e immateriali delle culture locali, la formazione e il sostegno alle iniziative locali;

che **Italia Nostra** - Associazione riconosciuta con D.P.R. 22 agosto 1958, n. 1111, portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, opera in un quadro di riferimento nazionale in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni per il raggiungimento dei propri scopi statutari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Finalità e Oggetto

L'AMPT e Italia Nostra riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione, aderenti alle proprie finalità istituzionali, al fine di sviluppare iniziative di tutela, valorizzazione e promozione dei paesaggi terrazzati come patrimonio culturale ed ambientale, materiale ed immateriale, anche al fine di garantire una prospettiva di sostenibilità ambientale, economica e sociale dei territori e delle comunità che li abitano.

Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione per la tutela e valorizzazione dei paesaggi terrazzati, tra le quali:

1. attuazione di iniziative comuni di sensibilizzazione, ricerca e formazione inerenti ai temi del paesaggio terrazzato, delle conoscenze tradizionali e della partecipazione locale;

2. attività di formazione su materie attinenti al tema del paesaggio in genere e del paesaggio terrazzato in particolare;

3. comunicazione congiunta di obiettivi e iniziative comuni attraverso i propri canali informativi e presso i propri soci;

4. scambio di documentazione e attività di pubblicazioni di reciproco interesse.

Articolo 3 - Impegni delle parti e aspetti economici

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno realizzate attraverso specifiche convenzioni attuative, che potranno prevedere, eventualmente, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati. La stipula del presente Protocollo d'intesa non comporta oneri per le parti. Ciascuna Associazione rimane libera di aderire alle iniziative che saranno definite di volta in volta.

Articolo 4 - Soggetti responsabili

L'AMPT individua quale responsabile dell'attuazione del presente protocollo il Coordinatore dell'Associazione in carica, arch. Donatella Murtas.

Italia Nostra individua quale responsabile dell'attuazione del presente protocollo la dott.ssa Maria Rosaria Iacono.

È compito dei soggetti responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito degli obiettivi da raggiungere, la supervisione dello svolgimento delle attività secondo le modalità e la tempistica previste, la valutazione dei risultati raggiunti e l'elaborazione scientifica delle convenzioni attuative di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico della convenzione attuativa.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.

Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con esplicita dichiarazione di tutte le parti.

Per il rinnovo, qualora non si rendano necessarie sostanziali modifiche al presente testo, è sufficiente una richiesta sottoscritta dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori. La richiesta di rinnovo deve pervenire all'altra parte entro la data di scadenza. La data indicata nel "visto per accettazione" costituirà l'inizio della nuova decorrenza. Qualora, alla data di scadenza del Protocollo, siano in essere convenzioni di cui gli art. 2 e 3 o accordi di collaborazione, questi rimarranno in vigore fino alla data di scadenza indicata negli stessi.

Articolo 9 – Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Arnasco-Roma, …… ottobre 2018

La Coordinatrice AMPT- Sezione Italiana

Donatella Murtas

La Presidente Nazionale di Italia Nostra

Mariarita Signorini